



CITTÀ DI POTENZA

* * *

Per la formazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione in locazione semplice di alloggi di E.R.P. siti nel Comune di **POTENZA** è indetto, ai sensi degli artt. 4 e 13 della Legge Regionale 18/12/2007, n. 24 e ss.mm.ii.

BANDO DI CONCORSO

per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata di nuova costruzione, di quelli recuperati o che si dovessero rendere disponibili (alloggi di risulta), con applicazione di riserva di alloggi, ai sensi dell'art. 18 della Legge 18/12/2007, n. 24 e successive modificazioni.

ART. 1 REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

1. I requisiti per la partecipazione al Bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi, da possedersi alla data di pubblicazione dello stesso, sono i seguenti:

a) cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se titolare di carta o permesso di soggiorno, almeno biennale, e se svolge in Italia una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) residenza o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di **POTENZA**;

c)

c1) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare. E' considerato adeguato l'alloggio, sito nel Comune di **POTENZA** o in un Comune contermine la cui superficie utile, riferita alla sola unità immobiliare, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali, di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre, risulti non inferiore a:

- 1) 45 mq. per nucleo familiare composto da uno o due persone;
- 2) 60 mq. per nucleo familiare composto da 3-4 persone;
- 3) 75 mq. per nucleo familiare composto da 5 persone;

- 4) 85 mq. per nucleo familiare composto da 6 persone;
- 5) 95 mq. per nucleo familiare composto da 7 persone ed oltre;
- c2) non titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi siti in qualunque altra località del territorio nazionale, la cui rendita catastale rivalutata sia almeno pari a quella di un alloggio adeguato per superficie di cat. A/3, classe 2, sito nel Comune di **POTENZA**, con riferimento alla zona censuaria con tariffa più elevata del Comune stesso. Sino al definitivo classamento delle unità immobiliari urbane di cui al D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni, la superficie di cui ai precedenti punti da 1 a 5 è trasformata in vani sulla base di mq. 14 a vano;
- c3) non titolarità di quote parti dei diritti di proprietà su uno o più alloggi, ovunque ubicati, la cui somma delle rendite catastali rivalutate sia almeno pari a quella di un alloggio adeguato per superficie di cat. A/3, classe 2, sito nel Comune di **POTENZA**, con riferimento alla zona censuaria con tariffa più elevata del Comune stesso. Sino al definitivo classamento delle unità immobiliari urbane di cui al D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni, la superficie di cui ai precedenti punti da 1 a 5 è trasformata in vani sulla base di mq. 14 a vano;
- d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusioni di casi in cui l'alloggio non sia più utilizzabile ovvero sia perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno;
- e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a Euro **16.966,80**.

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi complessivi di tutti i componenti il nucleo familiare stesso risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, al netto degli assegni familiari e dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Sono esclusi i redditi dei componenti il nucleo familiare, diversi dall'assegnatario e/o dal coniuge, che, pur compresi nello stato di famiglia, hanno in altro Comune, posto a una distanza superiore a 100 Km dal Comune di residenza, per motivi di lavoro, stabile documentato domicilio. I redditi derivanti da lavoro dipendente, prodotti dall'assegnatario e/o coniuge, che svolgono la propria attività lavorativa ad una distanza superiore a 100 km dal Comune di residenza, sono ridotti del 50 per cento prima di effettuare la detrazione per figli a carico o per altri componenti il nucleo familiare. I redditi prodotti dai figli conviventi sono calcolati nella misura del 70 per cento del loro ammontare.

Vanno, altresì, computati tutti gli emolumenti, indennità, pensione e sussidi percepiti, ivi compresi quelli esentasse purché continuativi. Ai fini della determinazione del reddito non vanno computate le somme percepite a titolo di pensione, assegno o indennità di guerra e quelle percepite a titolo di assegni per decorazioni al valor militare così come disposto dagli artt.1 e 77 del D.P.R. 23.12.1978 n. 915 e dall'art. 5 della legge 08.08.1991 n. 261, nonché quelle somme percepite a tantum dal lavoratore dipendente o pensionato riferite ad anni precedenti. Non va, altresì, computata ogni forma di sussidio, indennità o pensione corrisposta a titolo assistenziale dallo Stato o da altri Enti Pubblici a favore di componenti del nucleo familiare nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa

nella misura prevista dalla legge per la concessione dell'assegno mensile di invalidità. Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 457/78, come sostituito dall'art. 2, quattordicesimo comma, del Decreto Legge 23.01.1982 n. 9, convertito, con modifiche, dalla Legge 25 marzo 1982 n. 94. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo, è ridotto di euro **516,45** per ogni altro componente oltre i due, con esclusione dei componenti il cui reddito non viene computato, in quanto hanno in altro Comune, posto a una distanza superiore a 100 Km dal Comune di residenza, per motivi di lavoro, stabile documentato domicilio, sino ad un massimo di euro **3.098,74**. La presente disposizione non si applica ai figli a carico (in quanto per questi analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici). Per le famiglie di nuova formazione, come definite all'art.8, terzo comma, lett. a3.1), il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi;

- f) non aver ceduto in tutto o in parte, eccetto che nei casi previsti dalla Legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- g) non occupare, alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, abusivamente un alloggio di E.R.P.;
- h) non essere già assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- i) avvenuto versamento, da parte di uno dei componenti il nucleo familiare del richiedente, per almeno un mese, dei contributi ex-gescal di cui all'art. 10 della legge 14.02.1963, n. 60.
(Tale requisito è richiesto solo in presenza di bandi di concorso riservati ai lavoratori dipendenti.)

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da uno o entrambi i coniugi e dai figli con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno parte, altresì, del nucleo familiare la persona convivente more uxorio, gli ascendenti, discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata con certificato di residenza storico-anagrafico.

Il periodo di due anni non è richiesto per l'inclusione nel nucleo familiare di:

- a) coniuge dell'assegnatario, parte dell'unione civile legata all'assegnatario o convivente di fatto con l'assegnatario;
- b) figli minori dell'assegnatario;
- c) altro genitore di figli minori dell'assegnatario;
- d) genitori dell'assegnatario o del coniuge dell'assegnatario, della parte dell'unione civile legata all'assegnatario o del convivente di fatto con l'assegnatario;

3. I requisiti debbono essere posseduti, da parte del richiedente e, limitatamente a quanto previsto dal punto 1 lettere c), d), f) g) e h) da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data della pubblicazione del Bando di Concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.

ART. 2 ELENCHI SPECIALI

Sono considerati appartenenti ai gruppi sociali più deboli i nuclei familiari individuati ai punti a2) a3) a4.1) a4.4) e a8) del 3° comma dell'art. 8 della L.R. n. 24/2007 e precisamente:

a) anziani:

richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico.

b) famiglie di nuova formazione:

famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di pubblicazione del presente bando e i nuclei familiari con anzianità di formazione non superiore a due anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando, sempre che nessuno dei due componenti abbia superato il 35° anno di età e che la famiglia già costituita viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata agli standards di cui al primo comma, lett. c1), dell'art. 3 della L.R. n. 24/2007.

c) persone con disabilità:

nuclei familiari nei quali un componente versi in una condizione di totale invalidità con difficoltà di deambulazione ovvero che sia affetto da patologie psichiatriche e che in entrambi i casi sia stata riconosciuta dalla Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile una invalidità permanente.

d) ragazze madri, persone divorziate, stati di vedovanza:

donne che abbiano partorito figli naturali riconosciuti solo dalla madre, persone divorziate che abbiano ottenuto l' affidamento della prole e richiedenti in stato di vedovanza con figli a carico.

Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli individuati ai punti a2) a3) e a8) del terzo comma dell'art. 8 della L.R. n. 24/2007, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in un elenco speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie non superiore a mq. 75, che saranno ripartiti fra le altre categorie sulla base del numero delle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 30% degli alloggi minimi realizzati.

La predetta identica procedura prevista dal primo comma dell'art. 11 della L. R. n. 24/2007 deve essere seguita:

- a) per i nuclei familiari con presenza di disabili di cui al terzo comma, lett. a4 punto 1), dell'art. 8 della L. R. n. 24/2007, riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terra nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con caratteristiche di accessibilità ai sensi della legge 09.01.1989, n. 13 e del D.M. 14.06.1989, n. 236. In tal caso è superabile il limite della superficie di cui al precedente comma;
- b) per i componenti il nucleo familiare affetti da patologie psichiatriche di cui alla lettera a4 punto 4 dell'art. 8.

ART. 3 EMERGENZA ABITATIVA

E' riservata un'aliquota del 20% degli alloggi da assegnare per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa individuate dal 1° comma dell'art. 18 della L. R. n. 24/2007 ai punti a) - b) - c) - d) - e) e bis) e ter) quali:

1. sistemazione di famiglie a seguito di pubbliche calamità;
2. sistemazione di famiglie colpite da provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio per pubblica utilità a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità competenti;
3. sistemazione dei profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n.763;
4. sgombero di unità abitative da recuperare;
5. sistemazioni di famiglie di cui all'art. 39 della L. R. n. 24/2007, secondo comma, lett. c);
6. sgombero di strutture prefabbricate temporanee, con conseguente previsione di immediata demolizione, la cui assegnazione sia derivata da stato di urgente necessità dell'assegnatario, da abbandono di alloggio a seguito di calamità, da imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente;
7. sistemazione di famiglie che abbiano aderito e permangano nella platea degli aventi diritto, a bandi autorizzati dalla Regione Basilicata, aventi la finalità di assegnare contributi per l'autonoma sistemazione abitativa e rivolti ad assegnatari di strutture prefabbricate.

Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti soggettivi per la partecipazione al concorso di cui all'art. 3 della L. R. n. 24/2007. Si avrà riguardo, altresì, alle condizioni di cui all'art. 8 della suddetta legge.

Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica il reddito da considerare è quello di cui al quinto comma dell'art. 33. Nell'ipotesi in cui l'aspirante all'alloggio riservato non abbia requisiti di cui all'art. 3 il responsabile della struttura comunale competente provvederà ad assegnare allo stesso l'alloggio per un periodo non superiore ad anni due.

Una ulteriore aliquota, entro il 15% degli alloggi, è riservata agli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria) ed ai Vigili del Fuoco in regime di concessione provvisoria in deroga ai requisiti prescritti per l'accesso di cui all'art.3 su designazione nominativa da parte del Prefetto. La concessione termina con il trasferimento dell'assegnatario. L'ammontare del canone concessorio è determinato applicando le disposizioni previste dagli art. 24 e seguenti della L. R. n. 24/2007. Nell'ipotesi di decesso dell'assegnatario per cause di servizio, l'alloggio potrà essere assegnato in via definitiva al coniuge superstite ovvero ad altro componente la famiglia che ne faccia richiesta e che abbia requisiti di cui all'art. 3 della citata legge regionale.

ART. 4 RISERVA DA BANDO SPECIALE

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 della legge regionale n. 24/2007, è autorizzata la seguente riserva da bando speciale, destinata alla riqualificazione del Quartiere Bucaletto nel Comune di Potenza.

Il Comune è destinatario di risorse finanziarie statali per la realizzazione di n. 115 alloggi nel quartiere di Bucaletto, nello specifico n. 66 alloggi nel Piano di Rigenerazione Urbana (PINQUA) e n. 49 nell'Iti Sviluppo urbano Comune di Potenza.

Di concerto con la Regione Basilicata e nel rispetto dei principi di programmazione e delle modalità di autorizzazione previste al comma 13 bis dell'art.18 della L. R. n. 24/2007, il Comune riserva gli alloggi realizzati con le su menzionate risorse, in quanto non rinvenienti dal Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica, ma rientranti in specifici programmi di rigenerazione e

riqualificazione di aree particolarmente degradate, a:

- a) residenti nelle aree interessate agli interventi di riqualificazione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente bando;
- b) persone che siano beneficiarie di contributi per l'autonoma sistemazione abitativa per assegnatari di strutture prefabbricate, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1 del presente bando.

L'Amministrazione comunale si riserva di destinare ulteriori risorse e programmi alle finalità del presente articolo, a valere sulla presente riserva speciale e nei limiti del periodo di vigenza della graduatoria definitiva, allo scopo di procedere in favore della platea degli aventi diritto con l'assegnazione di ulteriori alloggi realizzati e/o riqualificati con risorse non rinvenienti dal Piano Nazionale di Edilizia Residenziale Pubblica.

ART. 5 CANONE DI LOCAZIONE

Per la determinazione del canone di locazione si applica il disposto dell'art. 26 della L.R. n. 24/2007.

ART. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione deve essere debitamente sottoscritta, **pena l'esclusione**, e presentata a **partire dalle ore 10:00 del giorno 12 febbraio 2026 ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13 aprile 2026 (60 giorni) esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, accessibile sul sito del Comune di Potenza cliccando sul seguente link: <https://sibyl-online.it/?pa=Potenza>** compilando l'apposito modulo. Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine.

La formale compilazione del modulo di domanda costituirà, per gli elementi ivi contenuti, dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni sostitutive, così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rese nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e mendaci e che il partecipante decadrà dai benefici acquisiti in virtù della dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto.

Per i lavoratori emigrati all'estero la domanda può essere presentata dal coniuge o da un ascendente o discendente purché convivente da data antecedente alla pubblicazione del bando. In questa ipotesi deve essere esplicitamente indicato nella domanda che questa viene presentata in nome e per conto del lavoratore emigrato all'estero.

In ogni caso la domanda deve indicare:

- a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
- b) la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;

- c) il reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'**anno 2025**. L'eventuale mancanza di reddito deve essere documentata da certificazione rilasciata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro attestante lo stato di disoccupazione o da autocertificazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
- e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria;
- f) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso;
- g) la sussistenza da parte del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare dei requisiti così come indicati al precedente comma 3 dell'art. 1;
- h) la eventuale documentazione da allegare alla domanda.

Saranno escluse dal concorso le domande che non conterranno la firma del richiedente in calce all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti indicati nella domanda stessa. Per la famiglia di nuova formazione la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda i requisiti si intendono riferiti al nucleo familiare composto dai soli nubendi.

Il presente Bando è consultabile sul sito internet del Comune di Potenza www.comune.potenza.it

ART. 7 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati esclusivamente i documenti finalizzati ad ottenere particolare punteggio e che sono espressamente indicati dalla domanda stessa.

ART. 8 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente, ovvero degli eventuali motivi dell'esclusione, e dei modi e dei termini per il ricorso, sarà pubblicata sul B.U.R. entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al 1° comma dell'art. 7 della L. R. n. 24/2007 ed affissa per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita mediante lettera raccomandata A. R.

Contestualmente alla pubblicazione il Segretario Comunale trasmette alla competente Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi per la graduatoria definitiva, la graduatoria medesima con tutti gli atti ed i documenti del concorso.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio del Comune e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricezione della comunicazione, chiunque vi abbia interesse può produrre ricorso, in carta semplice, alla Competente Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi per la graduatoria definitiva che provvede, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, in applicazione all'articolo 10 della L.R. n. 24/2007, decide sulle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione di cui all'art. 9 della L. R. n. 24/2007 formula la graduatoria definitiva che verrà pubblicata anche all'Albo Pretorio del Comune e dell'A.T.E.R. di Potenza.

Gli alloggi saranno assegnati secondo il disposto dell'art. 16 della L. R. n. 24/2007. La graduatoria definitiva, conserva la sua efficacia fino al momento del suo esaurimento e, in ogni caso, non oltre il termine di anni quattro a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale salvo proroga prevista dal primo comma dell'art. 13 della L. R. n. 24/2007.

ART. 9

Il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Romaniello Dirigente dell'U.D. Servizi alla Persona; l'Ufficio di riferimento da contattare per le informazioni è l'Ufficio Alloggi – Istruttore Amministrativo Elda Rizzitelli – Tel. 0971/415747 – email: elda.rizzitelli@comune.potenza.it – pec: servizisociali@pec.comune.potenza.it

ART. 10

Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia a quanto disciplinato dalla Legge Regionale n. 24/2007.

ART. 11

Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento (UE) n.679/2016 , come da ultimo modificato dal d. lgs. 101/2018.

Il Comune di Potenza allega al presente bando l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione al presente Avviso.

Il Dirigente
(Dott. Giuseppe Romaniello)